

Codice A1610B

D.D. 11 febbraio 2020, n. 46

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III.D.P.R. 13 Febbraio 2017, n.31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. PRALUNGO (BI) - Intervento: Ristrutturazione fabbricato - Via Acquadro Robello, Frazione Sant'Eurasia, Regione Ciaulin, Fg. 2, particella 1162. Autorizzazione paesaggistica.**



**ATTO N. DD-A16 46**

**DEL 11/02/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1610B - Territorio e paesaggio**

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III.D.P.R. 13 Febbraio 2017, n.31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. PRALUNGO (BI) - Intervento: Ristrutturazione fabbricato – Via Acquadro Robello, Frazione Sant'Eurasia, Regione Ciaulin, Fg. 2, particella 1162. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta da *omissis* volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela

paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

tenuto conto che il Soprintendente ha richiesto modifiche al progetto a seguito delle quali il richiedente ha inviato una nuova proposta progettuale;

verificato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente, sulla nuova proposta progettuale, ha reso il parere di competenza;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica, riformulata in merito all'intervento in oggetto così come modificato a seguito dell'invio della nuova proposta progettuale, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge, al netto dell'ulteriore periodo di sospensione comunicato dal Soprintendente per l'acquisizione di una nuova soluzione progettuale.

Tutto ciò premesso e considerato

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;
- la legge regionale 32/2008;

- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.


Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)  
Fto Giovanni Paludi

Allegato



REGIONE  
PIEMONTE



1970 | 2020  
PIEMONTE  
valori comuni  
*Una regione. tante storie*

*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio*

*giovanni.paludi@regione.piemonte.it*

*valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it - piano.paesaggistico@regione.piemonte.it - ptr@regione.piemonte.it*

*Data e protocollo del documento sono riportati nei  
metadati di DoquiActa*

*Classificazione 11.100/GESP/09049/1091/2019A/A16.000  
(da citare nella risposta)*

*Rif. n. 24774 /A1610A del 02/10/2019*

*Rif. n. 27412/A1610A del 31/10/2019*

*Rif. n. 29862/A1610A del 26/11/2019*

*Rif. n. 9197/A1610B del 28/01/2020*

*Rif. n. 11889/A1610B del 03/02/2020*

*Rif. n. 13461/A1610B del 06/02/2020*

## RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31  
Comune: PRALUNGO (BI)  
Intervento: Ristrutturazione fabbricato – Via Acquadro Robello, Frazione Sant'Eurasia,  
Regione Ciaulin, Fg. 2, particella 1162  
Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta in formato cartaceo dal Comune di Pralungo in data 02/10/2019, con nota prot. n. 4637 del 18/09/2019, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata allegata all'istanza,

vista la documentazione integrativa pervenuta in forma cartacea dal Comune di Pralungo in data 31/10/2019, con nota n. 5023 del 31/10/2019,

visto il parere sospensivo della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nota prot. 14367 del 26/11/2019, qui

*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio*

*giovanni.paludi@regione.piemonte.it*

*valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it - piano.paesaggistico@regione.piemonte.it - ptr@regione.piemonte.it*

pervenuto in data 26/11/2019, nostro prot. n. 29862 e formulato a seguito della trasmissione, da parte degli uffici scriventi, di motivata proposta di accoglimento inviata con nota nostro prot. n. 27798 del 05/11/2019,

visto il ristudio progettuale pervenuto in formato digitale dal Comune di Pralungo a seguito della suddetta nota sospensiva della Soprintendenza con nota n. 541 del 28/01/2020, nostro prot. n. 9197 del 28/01/2020,

visto il parere favorevole della Soprintendenza sulla nuova proposta progettuale, inviato con nota prot. n. 1347 del 03/02/2020, qui pervenuto con prot. n. 11889 del 03/02/2020,

vista la documentazione ritrasmessa in formato digitale dal Comune di Pralungo con nota n. 744 del 03/02/2020, qui pervenuta in data 06/02/2020 con prot. n. 13461 in sostituzione degli atti cartacei inizialmente inviati (protocolli del Comune n. 4637 del 18/09/2019 e n. 5023 del 31/10/2019), al fine delle definizioni del provvedimento autorizzativo in formato digitale,

considerato che gli interventi previsti consistono nella ristrutturazione interna ed esterna con modifica delle aperture esterne di un fabbricato esistente in frazione di Sant'Eurosia di Pralungo, in regione Ciaulin,

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,


visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di Pralungo (BI) non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

[giovanni.paludi@regione.piemonte.it](mailto:giovanni.paludi@regione.piemonte.it)

[valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it](mailto:valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it) - [piano.paesaggistico@regione.piemonte.it](mailto:piano.paesaggistico@regione.piemonte.it) - [ptr@regione.piemonte.it](mailto:ptr@regione.piemonte.it)

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c del D.Lgs 42/2004 (fascia di tutela spondale del Rio Tenente o Rio Cino),

preso atto che l'intervento prevede la ristrutturazione di un vecchio cascinale con muratura in parte in pietra e in parte intonacata e che tale caratterizzazione verrà mantenuta,

considerato che sui prospetti esterni viene prevista unicamente la modifica delle aperture esterne dei prospetti sud ed est con posa di serramenti e antoni in legno verniciato ai fini dell'utilizzo abitativo del fabbricato;

preso atto dalla documentazione fotografica integrativa che il fabbricato è in parte schermato dalle alberature esistenti e che l'intervento si inserisce in un contesto caratterizzato da cascinali sparsi già in parte oggetto di interventi di ristrutturazione,


preso atto della soluzione progettuale rivista pervenuta in data 28/01/2020 nostro prot. n. 9197 su cui si è espressa la Soprintendenza con nota pervenuta agli uffici in data 03/02/2020,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file	Impronta del documento informatico
1	Relazione ristudio	Com_professionista.pdf (2).p7m	55790d2cd30dd14f7b28b282b512dd47571255d170958d74145774974fb0c2db
2	Documentazione fotografica - ristudio	Doc_foto.pdf.p7m	d7a448cd977381367e4529937537193f5273791e6f9a01d89b25e18559a5a774
3	Elaborato grafico - ristudio	Tav_progettuale.pdf.p7m	560bd08e713331dbbd1444333c482b8cbf1ed0a10a5403317901910c1751052
4	Trasmissione copia digitale	e-mail.pdf	f4b89aa5de46023c8fbf4c8b4b81cc64b2994d63a960fa98293e79124959c599
5	Istanza autorizzazione	aut_paesaggistica.pdf.p7m	ea9fb3b7cf75f99a8d243cb0a03a5713e8adc1763661d5eea5dd61e79cb9753e
6	Documentazione fotografica	doc_fot.pdf.p7m	79c20ef025e185b9e47991e303187e36bba6b4abdcbb10d914fdb5ce0165883



*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio*

*giovanni.paludi@regione.piemonte.it*

*valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it - piano.paesaggistico@regione.piemonte.it - ptr@regione.piemonte.it*

7	<i>Richiesta potere sostitutivo</i>	lettera_comune_invio.pdf	3aba7b3a5f55149db4fc286caec3a5c599ed77827e8c95f948a79fd14fd6d3bc
8	<i>Relazione paesaggistica</i>	rel_paesaggistica.pdf.p7m	e535bad4ed26a06b49d30b4e6c8a3e04d230f41aa19720094a925baa75fc1234
9	<i>Documentazione fotografica int</i>	doc.fot.pdf	18f37c4be83492e5cc671f904e2ac303ec4e524dcd81873ab7f8e676a0374ddb
10	<i>Relazione tecnica</i>	relazione tecnica.pdf	655c9bb5d7822572c7d02ba0293976f4df45732d67e216ea270a58e689cbfd38
11	<i>Planimetria punti di presa doc int</i>	planimetria con punti di presa.pdf	28c6c7475513cb16564b0ce12638f51d19bfd479107dd00c3b3b2f9059821e67
12	<i>Tavola inquadramento</i>	tav_inquad.pdf.p7m	0603e9dfd78d733d044a5c9d8dc6d9266e4140c4560cca77310fa2181d3a50ea

**Il Funzionario Istruttore**  
*Arch. Elisa Olivero*

**Il Dirigente del Settore**  
*Arch. Giovanni Paludi*

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*





*Ministero per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,  
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Novara, 03 FEB. 2020

Alla Regione Piemonte  
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del  
Territorio – Settore Territorio e Paesaggio  
[territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it](mailto:territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

e, p.c.  
Al Comune di Pralungo  
[pralungo@pec.ptbiellese.it](mailto:pralungo@pec.ptbiellese.it)

Prot. n. 1347

Class 36.43.04/618.2

**AMBITO E SETTORE  
DESCRIZIONE**

Tutela paesaggistica

Comune: PRALUNGO (BI)

Oggetto dell'intervento: ristrutturazione fabbricato

Indirizzo: Sant'Eurosia via Acquadro Robello, regione Ciaulin – N.C.T. f. 2,  
mapp. 1162

**DATA RICHIESTA**

Data di arrivo richiesta: 14.11.2019 (vs. prot. 27798 del 05.11.2019)

Protocollo entrata richiesta: n. 13778 del 15.11.2019

Richiesta integrazioni: prot. n. 14367 del 26.11.2019

Data di arrivo integrazioni (pervenute da comune di Pralungo): 28.01.2020 (vs.  
prot. 541 del 28.01.2020)

Protocollo entrata integrazioni: n. 1242 del 31.01.2020

**RICHIEDENTE**

**PROCEDIMENTO**

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER INTERVENTI DI LIEVE  
ENTITA' (art. 146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., D.P.R. 31/2017)

**PROVVEDIMENTO**

Tipologia dell'atto: PARERE VINCOLANTE

Destinatario: Regione Piemonte - Pubblico

Con riferimento alla richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D. Lgs 42/2004, così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 03.10.2017;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza, nonché vista la documentazione integrativa trasmessa;

Facendo seguito all'incontro congiunto effettuato con il professionista incaricato;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art.146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., con nota prot. n. 27798 del 05.11.2019;

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti **esprime parere favorevole** alle opere proposte.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo